

Il TAR Campania nomina un commissario ad acta per assicurare l'immediatezza delle ore di sostegno aggiuntive (Sent. 44/19)

 aipd.it/aipd_scuola/il-tar-campania-nomina-un-commissario-ad-acta-per-assicurare-limmediatezza-delle-

□
Il TAR Campania con la sentenza del 7 Novembre 2018 n° 44/2019 ha annullato, come ormai è consuetudine, il provvedimento col quale veniva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quanto richiesto dalla famiglia.

Il Tribunale ha inoltre **nominato un commissario ad acta** nell'eventualità che l'amministrazione scolastica tardasse nell'esecuzione della sentenza. Ecco il passaggio importante:

“In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione del PEI).”

Infine il TAR **condanna alle spese l'amministrazione scolastica** con la significativa motivazione:

“tenuto altresì conto del fatto che le questioni dedotte sono oggetto di costante e pacifica giurisprudenza alla quale le parti resistenti avrebbero dovuto adeguarsi.”

OSSERVAZIONI

La decisione è una delle migliaia pronunciate negli anni; però **si distingue per almeno due aspetti significativi e abbastanza innovativi:**

1.

Normalmente il commissario *ad acta* viene **nominato a seguito di un “giudizio di ottemperanza”** che la parte vincitrice del ricorso principale deve promuovere a causa dell'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza. Ciò comporta spesso notevole ritardo nell'ottenere le ore di sostegno richieste con grave pregiudizio del diritto del ricorrente. In questa causa **invece il TAR ha voluto bruciare le tappe nominando un commissario ad acta per l'ipotesi che l'amministrazione fosse morosa nel eseguire la sentenza garantendo** così al ricorrente vincitore **tempi assai brevi** e quindi una più effettiva tutela del suo diritto.

2.

La sentenza ha parzialmente accolto il ricorso rigettando la parte in cui si chiedeva che la sentenza potesse riguardare anche gli anni scolastici successivi, onde evitare al ricorrente la necessità di promuovere ricorsi ogni anno per lo stesso motivo. In tali casi normalmente le sentenze compensano le spese dal momento che il ricorrente ha in buona parte ragione ma in parte anche torto a causa del rigetto parziale del ricorso. In questa causa invece il TAR, **malgrado il rigetto parziale del ricorso, ha condannato l'amministrazione soccombente al pagamento totale delle spese** con la **motivazione**, sopra riportata, che **ormai questo tipo di ricorsi da anni ricevono accoglimento**. Aggiungerei che, proprio sulla base della motivazione addotta dal TAR, si sarebbe potuta prospettare, e si potrebbe farlo anche in successivi analoghi ricorsi, la richiesta di **condanna per "lite temeraria"**, dal momento che **l'amministrazione ormai da tempo sa che non deve opporsi alla legittima richiesta dei ricorrenti su tale materia**.

Sarebbe da verificare infine **se la scuola condannata abbia eseguito la sentenza in modo illegittimo**, come ancora avviene troppo spesso e cioè **assicurando sì l'aumento delle ore al ricorrente vincitore** ma, invece di chiederle ed ottenerle, come per legge dall'Ufficio Scolastico Regionale, **sottraendole agli altri alunni con disabilità presenti nella scuola**.

E' recente un caso di mia conoscenza nel quale ad un alunno che aveva ottenuto dalla Magistratura un aumento di 6 ore settimanali la scuola abbia provveduto togliendo un'ora a ciascuno di altrettanti alunni e **assegnando così all'alunno vincitore altri 6 docenti per il sostegno oltre a i due originari** ai quali era stata assegnata una cattedra ridotta stranamente suddivisa tra due docenti. Assegnare complessivamente ad un alunno con disabilità vincitore di un ricorso ben **8 docenti di sostegno è un'aberrazione** che certamente l'attuale scuola soccombente vorrà evitare.